

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 767}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ADORNATO, SBARBATI, DE JULIO, EVANGELISTI, GRASSI, LA CERRA, MAFAI, MAGRONE, MELANDRI, PEZZONI, PULCINI, SCHETTINO, TORRE, SICILIANI, MATACENA, GRIGNAFFINI, SCERMINO, PORCARI, SGARBI, INCORVAIA, RIZZO, MILIO, BOSELLI, TRIONE, MIGNONE, MARIANO, SITRA, MANCA, ALBERTINI, PAGGINI, GATTO, CORNACCHIONE, MARIANO

Modifica all'articolo 122 della Costituzione in materia di
elezione diretta del Presidente della regione

Presentata il 24 giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGI! — La presente proposta di legge costituzionale intende permettere, nel 1995, lo svolgimento delle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario con una nuova legge elettorale, in sintonia con la scelta referendaria del 18 aprile 1993 che ha permesso l'introduzione del sistema maggioritario nel nostro ordinamento, e introducendo, quanto alla forma di governo, l'elezione diretta del presidente della regione, in coerenza alla scelta già fatta per comuni e province.

Purtroppo, il lasso di tempo che ci separa dalla scadenza elettorale è troppo breve. Pertanto se, al di là delle dichiarazioni di facciata, si intende davvero evitare che i consigli regionali siano gli unici organi elettivi ad essere ancora formati secondo il vecchio sistema, è necessario un compromesso, che tenga conto dei tempi indispensabili per l'approvazione della riforma e delle legittime richieste delle regioni, che reclamano giustamente una propria competenza in ordine alla scelta, tra i sistemi elettorali,

di quello che ritengono più rispettoso di ciascuna realtà locale.

Si tratta, quindi, di impegnarsi contro il tempo, assicurando alla revisione costituzionale la maggioranza qualificata prescritta, per evitare ulteriori pericolosi slittamenti.

Bisogna sin d'ora osservare, tuttavia, che anche nel caso in cui non sorgessero ostacoli, i tempi della modifica costituzionale sono tali che a ciascun consiglio regionale resterebbero soli sessanta giorni circa per varare la legge elettorale.

È un limite molto ristretto, rispetto al quale è opportuno intervenire contestualmente da un lato con l'introduzione dell'elezione diretta del presidente, dall'altro riconoscendo l'autonomia delle regioni per quanto concerne la scelta della legge elettorale.

La soluzione che si suggerisce è estremamente semplice: il sistema di elezione dei consiglieri regionali rimane, com'è attualmente, disciplinato dalla legge dello Stato, con la differenza sostanziale che alle regioni si riconosce la facoltà, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio regionale, di adottare con legge regionale un sistema di elezione del consiglio diverso da quello stabilito dalla legge nazionale.

In questo modo viene comunque riconosciuta e garantita, non solo formalmente, l'autonomia regionale, ma si pongono le condizioni perché le consultazioni regionali si tengano in ogni caso con una legge elettorale diversa dall'attuale: « una nuova legge nazionale per l'elezione, con il sistema uninominale maggioritario, dei Consigli regionali » (Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, Roma 20 maggio 1993), che spetta al Parlamento approvare il più rapidamente possibile.

Si delinea così un quadro generale che assicura il carattere unitario dell'ordinamento nazionale; si introduce, con l'elezione diretta del presidente della regione, una riforma importante della forma di governo regionale, in grado di assicurare la governabilità delle regioni; infine, per quanto riguarda la riforma elettorale, si

rafforza ulteriormente il sistema delle autonomie.

La presente proposta di legge costituzionale lascia aperta la strada a più di una soluzione: 1) il Parlamento approva una nuova disciplina generale per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario; 2) le Camere optano per una legge-quadro che fissa il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, lasciando alle regioni la libertà di scegliere, per quanto riguarda il sistema elettorale, tra turno unico o doppio turno; 3) in ogni caso, le singole regioni possono comunque intervenire con una propria legge regionale che consenta di svolgere le elezioni regionali prossime con un sistema diverso dall'attuale.

Quale di queste ipotesi si verificasse, l'elezione del presidente della regione avverrebbe, in ogni caso, a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio regionale, così come è previsto per i sindaci ed i presidenti delle province.

Al presidente della regione, secondo la presente proposta di legge costituzionale, spetta la nomina e la revoca degli assessori che insieme a lui costituiscono la giunta regionale. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente della regione non è rieleggibile. È prevista, inoltre, la incompatibilità tra l'ufficio di consigliere regionale e quello di componente della giunta.

Il presidente della regione, in caso di assenza od impedimento, è sostituito da un vice presidente, scelto tra i membri della giunta e nominato contestualmente alla costituzione della giunta regionale. Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del presidente della regione, il vice presidente regionale indice, entro tre mesi, nuove elezioni per la carica di presidente della regione ed il rinnovo del consiglio regionale.

Va riconosciuto che il rischio di problemi di coordinamento è reale, ma almeno nei consigli regionali la riflessione sulla riforma elettorale si potrebbe aprire

da subito, a revisione costituzionale approvata e vigente.

Onorevoli colleghi, una nuova legge elettorale, una forma di governo regionale forte, con l'elezione diretta del presidente della regione, sono le premesse necessarie su cui basare la fase del riassetto delle competenze statali e regionali.

Solo in questo contesto è possibile realizzare una migliore selezione della classe politica regionale e dar vita a

governi locali stabili ed efficienti, rendendo credibile un reale spostamento dal centro verso la periferia di tante e importanti funzioni e risorse finanziarie.

Questa è certo solo una delle possibili soluzioni tecniche che possono tradurre le scelte di principio prima delineate.

Ora è importante affrontare il dibattito senza chiusure pregiudiziali, con grande sollecitudine.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 122 della Costituzione è inserito il seguente:

« La Regione, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, può adottare con legge regionale un sistema di elezione dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito dalla legge della Repubblica ».

2. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

« Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è rieleggibile alla medesima carica.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli assessori che insieme allo stesso Presidente costituiscono la Giunta regionale. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di componente della Giunta.

Il Presidente della Regione, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal vice presidente che è scelto tra i membri della Giunta e nominato contestualmente alla costituzione della Giunta regionale.

Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente della Regione, il vice presidente indice, entro tre mesi, nuove elezioni per il Presidente della Regione e per il Consiglio regionale ».